



Automobile Club d'Italia

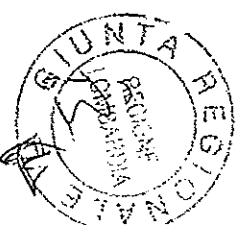


Regione Lombardia

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN MATERIA
DI TASSE AUTOMOBILISTICHE**

tra

la REGIONE LOMBARDIA, di seguito denominata Regione, con
sede in P.zza Città di Lombardia, 1 - Milano, codice fiscale
80050050154, rappresentata dal Dott. Francesco Baroni, nato il
27 maggio 1967 a Lecco, cod. fisc. BRNFNC67E27E507S,
domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua
qualità di Direttore Centrale Programmazione Integrata e
Finanza, nominato con deliberazione della Giunta regionale 20
marzo 2013, n. X/3 ed autorizzato con deliberazione della
Giunta regionale 13 settembre 2013, n. X/665 alla
sottoscrizione della presente convenzione



e

l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, di seguito denominato ACI, con
sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale
00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato da
Salvatore Moretto, nato a Milano il 20 luglio 1962, Dirigente
Ufficio Servizi Tributarî, domiciliato presso la sede dell'Ente in
qualità di Procuratore Speciale - giusta procura speciale
autenticata nelle firme dall'Avv. RAIMONDO ZAGAMI in Roma, il
5 luglio 2012, Repertorio n. 1830, Raccolta n. 960 - del
Presidente dell'ACI Ing. ANGELO STICCHI DAMIANI, legale

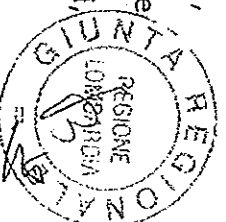


rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

PREMESSO

a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

b) che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";



c) che la Legge Regionale n. 10 del 14 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni ha stabilito che la tassa automobilistica è un tributo regionale;

d) che con deliberazione 26 giugno 2007, n. 4986, è stato dato incarico a Lombardia Informatica spa di procedere alla gestione del sistema informativo tassa automobilistica regionale all'interno del SITRE, per conto di Regione Lombardia;

e) che con deliberazione 22 Dicembre 2010, n. 1033, è stata definita la modalità di svolgimento del servizio di riscossione



Automobile Club d'Italia



Regione Lombardia

della tassa automobilistica e bonifica del relativo archivio attraverso apposita Convenzione con gli studi di consulenza pratiche automobilistiche in attuazione del principio di sussidiarietà amministrativa;

f) che con deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2013, n. X/665 è stata approvato lo schema della presente convenzione;

g) che l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire i servizi di cui alla presente convenzione in corrispondenza con le aspettative regionali;

h) che è volontà degli Enti Pubblici su indicati, REGIONE LOMBARDIA ed ACI, attivare ogni necessaria ed opportuna cooperazione in materia di tassa automobilistica regionale ivi compresi le attività ed i servizi, principali ed ausiliari, di pubblico interesse, ai fini del raggiungimento di adeguati livelli di servizio in favore dei Contribuenti e di riduzione complessiva dei costi;



**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO
ESPRESSAMENTE**

Articolo. 1.

Attività oggetto della convenzione



1. Le attività per il cui esercizio la Regione si avvale dell'ACI sono le seguenti:

- a) Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti per i servizi oggetto della presente convenzione;
- b) Ricezione ed istruzione delle memorie difensive avverso gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento ed i ruoli esecutivi emessi dalla Regione in materia di tasse automobilistiche;
- c) Ricezione ed istruzione delle istanze di rimborso e delle esenzioni;
- d) Aggiornamento e variazioni dati archivi regionali, senza istruzione di istanza;
- e) Archiviazione ottica della documentazione (su richiesta della Regione);
- f) Riscossione mediante Internet, Internet banking ed Automatic Teller Machine (ATM);
- g) Attività informatiche;
- h) Fornitura dei dati relativi a formalità PRA incidenti in materia di tasse automobilistiche;
- i) Servizi aggiuntivi:
 - Consulenza alle Strutture della Regione per attività in materia di verifiche ed ispezione sugli Studi di consulenza autorizzati dalla Regione;



52



Automobile Club d'Italia



Regione Lombardia

- Consulenza alle Strutture della Regione, in fase di adozione ed attuazione della normativa in materia di "targa personale".
- j) Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 Cds (Radiazioni d'Ufficio).
- k) Gestione delle attività inerenti il recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- l) Gestione, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, previo separato atto che disciplini modalità e costi:
 - delle attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento secondo le procedure dei cui al Codice di Procedura Civile;
 - delle attività di postalizzazione massiva delle comunicazioni ai contribuenti, con sistemi e prodotti in grado di fornire analitica e precisa rendicontazione dell'esito degli invii.
- 2. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e la qualità dei servizi ad essi erogati in materia di tasse automobilistiche ACI e Regione Lombardia entro 60 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione predispongono un manuale tecnico-operativo in materia di Tasse Automobilistiche, e istituiscono un Gruppo di Lavoro per lo studio, la proiezione e la sperimentazione di nuove modalità di tassazione.



Sc



Articolo. 2.

Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 1:

- a. la Regione assicura ad ACI, per il tramite della Società Lombardia Informatica, i necessari collegamenti telematici con gli archivi elettronici delle tasse automobilistiche regionali e la messa a disposizione delle procedure informatiche di gestione con i relativi aggiornamenti; ACI non è responsabile della veridicità dei dati contenuti negli archivi elettronici regionali messi a disposizione dalla Regione, anche per il tramite di Lombardia Informatica, e degli esiti attribuiti automaticamente dalle procedure di cui al comma 1
- b. Limitatamente alle operazioni ed atti relativi agli anni tributari sino al 2007, ACI, per il tramite della Società Acì Informatica, assicura i necessari collegamenti con gli archivi elettronici delle tasse automobilistiche regionali e con le relative applicazioni, realizzati e gestiti da ACI ai sensi della precedente convenzione.

Articolo. 3.

Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti.

1. L'ACI cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza ai contribuenti sulle attività



30



oggetto della presente convenzione per il tramite dei propri Uffici Provinciali dislocati in ogni capoluogo di Provincia, di un'apposita struttura centralizzata denominata CATÀ (Centro Assistenza Tasse Auto).

2. Gli Uffici Provinciali e/o il CATÀ gestiscono le attività di assistenza inoltrate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali tramite servizio postale.

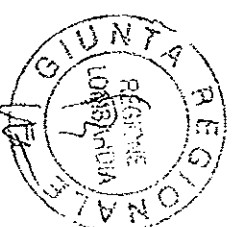
3. Il CATÀ gestisce le richieste di assistenza inoltrate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali tramite telefono, fax o e_mail.

4. Nei casi più complessi il CATÀ o lo stesso Ufficio Provinciale possono invitare il contribuente a recarsi presso l'Ufficio Provinciale fissando con esso un appuntamento.

5. Tali attività sono espletate sulla base della documentazione consegnata ovvero inviata dal richiedente, utilizzando le procedure informatiche ACI per la gestione degli anni tributari sino al 2007, e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.

6. ACI assicura il coordinamento, il monitoraggio qualitativo, l'adeguato sviluppo dei percorsi formativo e professionale degli addetti al servizio, in cooperazione e sulla base di piani e programmi condivisi con Regione.

7. Regione, al fine di garantire la massima efficacia di servizio, nell'ambito dei testi di comunicazione da inviare ai Contribuenti



[Handwritten signature]



nelle diverse fasi e campagne di recupero ovvero di informazione, darà indicazione degli UUPP ACI e dei riferimenti del CATÀ.

Articolo. 4.

Ricezione ed istruzione delle memorie difensive avverso gli avvisi bonari, gli avvisi di accertamento ed i ruoli esecutivi emessi dalla Regione.

1. L'ACI, per il tramite dei propri Uffici Provinciali, dislocati in ogni capoluogo di Provincia, e direttamente per il tramite del CATÀ, riceve ed istruisce le memorie difensive avverso gli avvisi bonari, gli avvisi di accertamento ed i ruoli esecutivi emessi dalla Regione in materia di tasse automobilistiche utilizzando le procedure informatiche ACI per la gestione degli anni tributari sino al 2007, e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.

2. Le memorie difensive, anche in formato elettronico, sono prese in carico dall'Ufficio Provinciale e/o dal CATÀ, mediante l'apposizione della data di ricezione e del numero di protocollo, salvo diverse disposizioni della Regione.

3. L'esito derivante dall'istruttoria delle memorie difensive è fornito alla Regione in formato elettronico con cadenza settimanale.



30

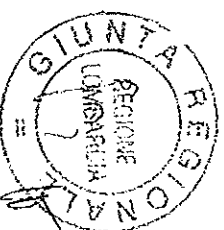


4. La documentazione cartacea relativa alle memorie difensive viene trasmessa alla Regione dall'Ufficio Provinciale ACI che l'ha presa in carico entro il trimestre successivo alla lavorazione.
5. Tali attività sono espletate sulla base della documentazione inviata dal richiedente, utilizzando le procedure informatiche ACI per la gestione degli anni tributari sino al 2007, e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.
6. Il servizio può essere prestato da ACI, nella sua integrale composizione federativa, in base alle norme, ai regolamenti, alle direttive e alle circolari regionali.

Articolo. 5.

Ricezione ed istruzione delle istanze di rimborso e delle esenzioni.

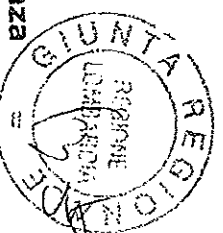
1. L'ACI, per il tramite dei propri Uffici Provinciali dislocati in ogni capoluogo di Provincia e del CATA, riceve ed istruisce le istanze di rimborso e le domande di esenzione (anche presentate dai diversamente abili ai sensi delle leggi vigenti in materia, garantendo in tale caso il rispetto dei dati sensibili contenuti nella documentazione trattata) inoltrate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali, anche se correlate all'istruttoria delle memorie difensive avverso gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento di cui al precedente articolo 4.





2. ISTANZE DI RIMBORSO. L'ACI per il tramite dei propri Uffici Provinciali e del CATA, istruisce le istanze di rimborso presentate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali.
3. ESENZIONI. L'ACI per il tramite dei propri Uffici Provinciali e del CATA, istruisce, definisce e fornisce il parere tecnico relativamente alle istanze di esenzione presentate dai soggetti passivi di imposta iscritti nei ruoli tributari delle tasse automobilistiche regionali.
4. Tali attività sono espletate sulla base della documentazione inviata dal richiedente, utilizzando le procedure informatiche ACI per la gestione degli anni tributari sino al 2007 e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.

Articolo. 6.



Aggiornamento e variazioni dati archivi regionali, senza

istruzione di istanza

1. L'ACI provvede ad effettuare puntuali operazioni di variazione dati per l'ottimale aggiornamento degli archivi regionali, sulla base della idonea documentazione ed in base alle norme ed ai regolamenti regionali.
2. Tali attività sono espletate sulla base della documentazione inviata dal richiedente, utilizzando le procedure informatiche di ACI per la gestione degli anni tributari sino al



2007 e quelle messe a disposizione dalla Regione per la gestione degli anni tributari dal 2008.

Articolo. 7.

Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 Cds (Radiazioni d'Ufficio).

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività inerenti l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del Codice della Strada (Radiazioni d'Ufficio), la Regione si avvarrà delle procedure, delle strutture e dei servizi dell'ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività.
2. A tal fine ACI:
 - a. Provvede, sulla base dei flussi dati e delle indicazioni ricevute dalla Regione, alla verifica delle posizioni tributarie risultanti non regolarizzate per almeno un triennio consecutivo con le risultanze degli archivi PRA;
 - b. Elabora, sulla base dell'esito dell'operazioni di cui al punto precedente, i flussi e l'elenco delle posizioni tributarie per le quali si può avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'Articolo 96 del C.d.S., dandone comunicazione alla Regione;
 - c. Provvede ad inviare comunicazione scritta della irregolarità della posizione tributaria del veicolo e





dell'avvio dei termini per la cancellazione d'ufficio agli intestatari di veicoli interessati, a mezzo raccomandata a/r il cui esito di invio sarà archiviato otticamente;

d. Provvede all'acquisizione delle memorie difensive e dell'eventuale prova dell'avvenuto pagamento presentate dai proprietari dei veicoli cui è stata notificata la richiesta dei motivi dell'inadempimento, ed adotta gli atti definitivi necessari all'espletamento della formalità;

e. Provvede alla gestione di un secondo ciclo di comunicazione ai Contribuenti;

f. Sulla base delle risultanze delle attività di cui ai punti precedenti, l'ACI darà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze sentito il Ministro dei Trasporti, ed alla Regione Lombardia.



30

Articolo. 8.

Gestione delle attività inerenti il recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il PRA



1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività per il recupero delle tasse automobilistiche non versate per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il PRA, la Regione si avvarrà delle procedure, delle strutture e dei servizi dell'ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività.

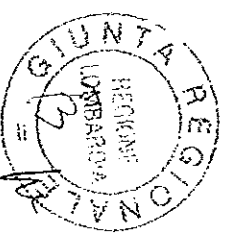
2. A tal fine l'ACI:

- a. Provede, sulla base dei flussi dati forniti dalla Regione ed organizzati e condivisi con ACI, e sulla base di indicazioni ricevute dalla Regione, alla verifica della permanenza dell'iscrizione negli archivi PRA del fermo amministrativo;
- b. Alla produzione dell'elenco delle posizioni tributarie risultanti non regolari, messo a disposizione e comunicato alla Regione;
- c. All'invio, a mezzo raccomandata semplice a/r o posta massiva ordinaria a scelta della Regione, delle segnalazioni di recupero verso i contribuenti secondo le modalità, i processi, i termini e gli strumenti concordati con la Regione.

Articolo. 9.

Gestione delle attività di notifica e postalizzazione

1. ACI, previa definizione con separato atto che determini le modalità, le procedure, i risultati ed i relativi costi, potrà gestire



Handwritten signature



su delega della Regione, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi:

- le attività di notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento secondo le procedure di cui al Codice di Procedura Civile ovvero della legislazione generale in materia;
- le attività di postalizzazione massiva delle comunicazioni ai contribuenti, con sistemi e prodotti in grado di fornire analitica e precisa rendicontazione dell'esito degli invii.

Articolo. 10.

Archiviazione ottica della documentazione

1. L'ACI, su richiesta della Regione, provvede al servizio di archiviazione ottica della documentazione trattata dagli UU.PP. e dal CATA.

2. Per ottimizzare ed economizzare le attività di archiviazione documentale, standardizzare le chiavi di ricerca e i flussi dati in favore di Regione Lombardia, l'ACI, previa stipula di distinto atto integrativo alla presente Convenzione con relativa definizione dei maggiori costi, può provvedere all'acquisizione ottica della documentazione trattata dalla propria Rete di Delegazioni AACCC e dagli Studi di consulenza autorizzati nell'ambito delle attività di gestione delle tasse automobilistiche ad esse delegate dalla Regione Lombardia.



20



3. L'acquisizione ottica di cui al comma precedente potrà essere assicurata anche per le attività di gestione delle tasse automobilistiche svolta direttamente dalle strutture Regionali.
4. La documentazione ottica acquisita ai sensi dei commi precedenti è messa a disposizione della Regione con le modalità concordate nell'atto integrativo di cui al precedente comma 2.

Articolo. 11.

Riscossione e Riversamento

Riscossione.

1. L'ACI provvede, per il tramite della Società Acì Informatica, al servizio di riscossione tramite internet mediante il servizio denominato "bollonet" e tramite ATM ed Internet Banking, in collegamento con l'Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche, utilizzando il servizio di calcolo, riscossione e rendicontazione on-line SDICTA PLUS, di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente convenzione. Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'uso di internet, dell'ATM e dell'Internet banking e dalla diversa organizzazione del servizio sono posti a carico degli utenti. ACI e Regione potranno concordare ulteriori diverse forme di riscossione, le cui modalità saranno trattate in apposito addendo convenzionale

2. L'ACI assicura e garantisce il monitoraggio del servizio di riscossione ed il corretto riversamento delle somme incassate a



[Handwritten signature]



titolo di tributo, sanzione ed interessi tramite servizi Bollonet, ATM ed Internet Banking.

3. L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate, con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali e delle indicazioni e disposizioni Regionali.

Riversamento.

4. Ai fini del riversamento delle somme riscosse quali tasse automobilistiche, la relativa contabilizzazione è effettuata con cadenza settimanale. Ogni lunedì ACI riceve dal proprio sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare delle somme riscosse nella settimana precedente tramite Delegazioni virtuali. Detto ammontare deve essere reso disponibile a Regione Lombardia entro i due giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione dell'estratto conto.

5. Gli incassi settimanali tramite internet, ATM ed internet banking sono riversati da ACI a Regione Lombardia mediante procedura di Riversamento Interbancario Diretto (R.I.D.). In particolare ACI provvede ad inviare a Regione Lombardia il flusso delle disposizioni RID a carico dell'ACI di importi pari al riscosso settimanale, ovvero, provvede adottando le procedure del sistema SDICTA Plus. Sulle somme non riversate alla prescritta scadenza si applica l'interesse legale annuo vigente al momento del calcolo, determinato in relazione al numero di giorni che intercorrono da quello successivo alla scadenza del



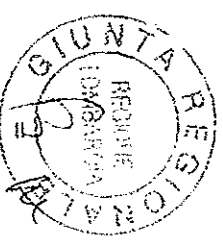


termine per il riversamento a quello in cui lo stesso è effettuato. La regolarizzazione deve avvenire attraverso contestuale versamento dell'importo settimanale riscosso e non riversato nei termini maggiorato con la percentuale calcolata secondo le modalità indicate al comma precedente.

Articolo. 12.

Attività informatiche

1. L'ACI, anche per il tramite di Aci Informatica, provvede alla gestione informatica, alla manutenzione adattiva ed alla manutenzione correttiva degli archivi regionali della tassa automobilistica istituiti presso l'ACI (sino all'anno tributario 2007) e delle procedure necessarie per la sua gestione.
2. L'ACI, provvede alle elaborazioni, estrazioni e fornitura di flussi dati, sino all'anno tributario 2007, come concordato e pianificato con Regione Lombardia.



Articolo. 13.

Fornitura dei dati relativi a formalità PRA incidenti in materia di tasse automobilistiche

1. L'ACI fornisce con cadenza giornaliera i dati relativi alle formalità registrate presso il Pubblico registro Automobilistico (PRA) aventi incidenza in materia di tasse automobilistiche di Regione Lombardia.



2. ACI, anche per il tramite di Aci Informatica Spa, e Regione, anche per il tramite di Lombardia Informatica Spa, definiranno, con riferimento ai flussi informatici/informativi, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, in uno specifico documento condiviso:

- a. I tracciati dei file,
- b. Le modalità di trasferimento,
- c. La periodicità,
- d. I requisiti minimi di qualità,
- e. La gestione degli esiti.

Il documento tecnico del presente comma definirà i punti a. b. c. d. ed e. per tutti i flussi informatici/informativi previsti dalla presente convenzione.

Articolo. 14.

Rete di Qualità e Servizi aggiuntivi per i contribuenti

1. ACI e Regione Lombardia, si impegnano ad avviare entro la fine del 2013 ed a concludere entro il primo semestre del 2014, un progetto finalizzato alla creazione di una rete di punti di servizio qualificati (Rete Qualità) capace di garantire un particolare e verificato livello di qualità nei servizi ai contribuenti, sulla base di parametri e requisiti di servizio che saranno condivisi in corso di attività progettuale. Alle Delegazioni e Agenzie aderenti alla Rete di Qualità potranno essere affidati servizi aggiuntivi i cui corrispettivi saranno



20



definiti all'interno di documenti integrativi alla Convenzione vigente con Regione Lombardia.

2. L'ACI, per stimolare lo sviluppo e l'adozione di best practice tra PP.AA., fornisce consulenza alle Strutture della Regione per attività in materia di verifiche ed ispezione sugli Studi di consulenza autorizzati dalla Regione.

3. L'ACI fornisce consulenza alle Strutture della Regione, in fase di adozione ed attuazione della normativa in materia di "targa personale".

Articolo. 15.

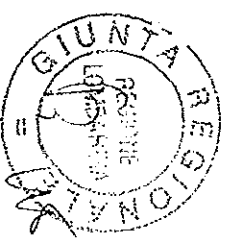
Organizzazione, modalità di espletamento delle attività e livelli di servizio

1. L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia e trasparenza amministrativa.

2. In particolare ACI e Regione definiranno, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il piano della qualità nell'ambito del quale saranno condivisi e definiti:

- i KPI (*Key Performance Indicator*) di servizio, ossia gli indicatori chiave di prestazione per il monitoraggio dell'andamento di un processo aziendale;

- il piano delle azioni da attuare per il raggiungimento dei livelli qualitativi desiderati e condivisi, la





misurazione dei risultati e la riattivazione del processo di qualità.

Articolo. 16.

Controlli

1. La Regione, fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 12, provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione.
2. L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione sulla base dei KPI di servizio di cui all'art. 15; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con contenuti e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate. Resta fermo il principio che detti controlli non dovranno interferire nella organizzazione e funzionalità delle attività di servizio.
3. Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI all'ufficio regionale competente, a mezzo lettera raccomandata.
4. In ogni caso le parti favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.



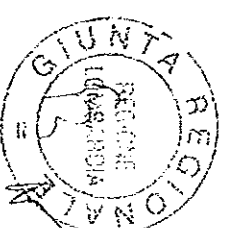
30

Articolo. 17.



Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme regionali e di quelle nazionali che regolano le attività che svolge per conto della Regione.
2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture e di esonerare Regione Lombardia da qualsivoglia responsabilità.
3. L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.
4. Le cause di forza maggiore, solleveranno l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al Responsabile Regionale, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.
5. L'ACI garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi la fornitura e la qualità delle procedure e dei dati necessari allo svolgimento dei servizi previsti in convenzione.
6. l'ACI fornirà a Regione, con cadenza trimestrale, il monitoraggio relativo a tutte le attività svolte



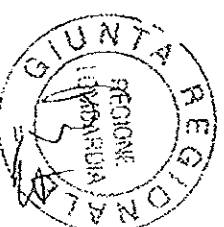


7. L'ACI si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
8. Nel caso in cui Regione riscontri l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, la presente convenzione si risolve di diritto e con effetto immediato.

Articolo. 18.

Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione provvederà a nominare uno o più responsabili che dovranno relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.



30

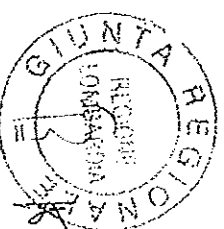
2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità delle procedure e dei dati necessari allo svolgimento dei servizi previsti in convenzione.
3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative, definendo altresì



anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

4. I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione nomina l'ACI responsabile del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.

5. La Regione si impegna a mantenere indenni i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.



[Handwritten signature]

Articolo. 19.

Decorrenza e durata del rapporto convenzionale

1. Il rapporto di Convenzione decorre dalla data dell'1 luglio 2013 e scade al 30 giugno 2016, con facoltà per le parti di recedere con un preavviso minimo di 6 mesi.
2. Allo scadere della convenzione cessano le obbligazioni assunte da ACI, fatto salvo il diritto al rimborso dei costi per le attività svolte.



3. Le Regione può avvalersi della facoltà proroga della presente convenzione per il tempo strettamente necessario al completamento di una o più delle attività previste dall'articolo 1, qualora avviate prima del 30 giugno 2016 e a quella data non ultimate. La proroga non può in ogni caso superare i dodici mesi.
4. Nella ipotesi in cui la Regione si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, per il periodo di proroga: a) il rimborso costi di cui alla quota a forfait sarà determinato sulla base degli importi previsti dalla presente Convenzione in proporzione alla durata della proroga, espressa in mesi, maggiorati dell'ISTAT rilevata a giugno 2016 (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi) invece, b) il rimborso costi per la componente dei servizi al consumo, maggiorati dell'ISTAT rilevata a giugno 2016 (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi), sarà corrisposto con gli stessi criteri previsti dalla presente convenzione, per tutte le pratiche definite successivamente al 30 giugno 2016.
5. Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.



20



6. Allo scadere della convenzione cessano le obbligazioni assunte da ACI, fatto salvo il diritto al rimborso dei costi per le attività svolte.

Articolo. 20.

Modificazioni delle attività

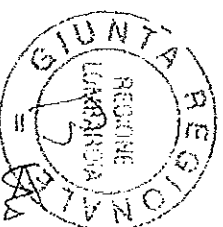
1. In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi.

Articolo. 21.

Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso amministrativo e tributario al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurarne l'adeguamento in relazione alle norme emanate.

2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti procederanno a rideterminare i relativi costi.



2



Articolo. 22.

Sistemi di coordinamento e gestione delle reti

1. ACI e Regione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, istituiranno un gruppo di lavoro congiunto che, entro 90 giorni dalla sua istituzione, dovrà presentare ai Referenti di cui all'articolo 25, una proposta operativa finalizzata:

- A) al miglioramento della gestione delle Reti;
- B) al miglioramento della qualità di servizio al Contribuente;
- C) alla riduzione dei costi, diretti e generali, di gestione delle Reti.

Articolo. 23.

Rimborso costi di esercizio

1. Per le attività ed i servizi di cui alla presente Convenzione espletati da ACI, UU.PP. ACI e CATA, sono previsti, a titolo di rimborso:

- Un importo a forfait annuo, per le attività informatiche di conduzione gestione e manutenzione, di coordinamento territoriale e centrale dei servizi, e per le attività di assistenza in favore dei contribuenti ivi comprese le attività di istruzione delle istanze di rimborso, di istruzione delle istanze di esenzione, e di aggiornamento/bonifiche archivio senza istruzione di istanze pari ad € 1.620.088,00 oltre Iva.

- A consumo:



30



- o Per la gestione ed istruzione delle pratiche di assistenza ai contribuenti inerenti avvisi bonari, avvisi di accertamento e ruoli esecutivi un importo unitario di € 13,235 oltre Iva;
- o Per gli adempimenti relativi alla gestione delle cancellazioni di ufficio art.96 CdS, un importo unitario di:
 - € 1.681,00 oltre Iva a forfait per le attività propedeutiche e di elaborazione dati;
 - € 13,235 oltre Iva per ogni targa lavorata;
 - € 4,790 oltre Iva se ed in quanto dovuta per la gestione delle attività di produzione, postalizzazione a mezzo raccomandata semplice a/r ed archiviazione ottica delle comunicazioni;
- o Per gli adempimenti relativi alla gestione del recupero delle tasse automobilistiche inerenti i veicoli sottoposti a fermo amministrativo:
 - € 1.681,00 oltre Iva a forfait per le attività propedeutiche e di elaborazione dati;
 - il corrispettivo di € 13,235 oltre Iva per la lavorazione delle contestazioni da parte dei contribuenti;
 - € 4,790 per la gestione delle attività di produzione, postalizzazione a mezzo



[Handwritten signature]



raccomandata semplice a/r e archiviazione
ottica delle comunicazioni;

- € 0,90 per la gestione delle attività di
produzione e postallizzazione a mezzo posta
massiva ordinaria.

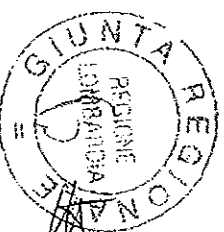
- Per ciascuna Postazione di Servizio (Pds) allestita presso gli UU.PP. a richiesta della Regione, ulteriore rispetto a quelle standard (pari a 18 Pdl), un importo mensile per singola Pds pari ad € 7.500,00 oltre Iva;

- Per ciascun contatto (mail telefono e fax) del CATA un importo unitario a consumo pari ad € 6,30 oltre Iva;

- Per la fornitura dei dati PRA, un importo unitario di € 287,27 oltre Iva per singola giornata di lavorazione dati fornita;

- Per la elaborazione e la fornitura di flussi di rendicontazione ed aggiornamento degli archivi regionali tasse automobilistiche, al raggiungimento delle dimensioni di 100.000 records in uno o più flussi, un importo unitario di € 0,00 oltre Iva.

2. Gli importi di cui al punto precedente sono soggetti a rivalutazione ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi)



30



annuale a decorrere dal 01.07.2014, rilevata al mese di giugno dello stesso anno.

Articolo. 24.

Modalità di contabilizzazione e pagamento

1. Gli oneri di esercizio, come sopra dedotti, saranno rimborsati ad ACI entro l'anno di riferimento, in tre soluzioni quadrimestrali.
2. Gli importi per i servizi a consumo previsti dalla presente convenzione saranno rimborsati trimestralmente.
3. La fatturazione dei costi di cui al comma 2 sarà effettuata previa consuntivazione dei relativi consumi.
4. Le fatture sono liquidate entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte di Regione Lombardia.



[Handwritten signature]

Articolo. 25.

Rapporti tra gli Enti, rappresentanza.

1. La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.
2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI



indica quale referente per la Regione la competente Direzione Centrale Servizi Delegati nella persona del Dirigente Ufficio Servizi Tributari.

4. La citata Direzione Centrale Servizi Delegati, in ottemperanza alle disposizioni del nuovo Ordinamento dei Servizi adottato dall'Ente, si avvarrà della collaborazione del Direttore Regionale della Direzione Regionale ACI per la Lombardia per il coordinamento e monitoraggio delle attività operative di competenza delle strutture territoriali dell'Ente.
5. Il referente della Regione è Cesare Giovanni Meletti.
6. Per gli aspetti informativi, le parti, entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione, comunicheranno i rispettivi referenti.

Articolo. 26.

Inadempienze contrattuali

1. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
2. Qualora il contraente non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento



2



in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.

3. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la convenzione entro 60 giorni senza alcun onere aggiuntivo, fatti salvi i maggiori danni e gli oneri previsti dalle leggi vigenti.

4. Qualora ACI riscontri inadempienze da parte della Regione nella messa a disposizione dei dati e delle procedure di gestione secondo quanto previsto nella presente convenzione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla Regione, tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

5. Qualora la Regione non ottemperi alla richiesta, l'ACI sospenderà l'erogazione dei servizi, sino al momento in cui non saranno ripristinate le condizioni contrattualmente previste.

6. Qualora ciò non avvenga, l'ACI potrà interrompere la convenzione entro 60 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

7. Nella ipotesi di mancata liquidazione dei compensi pattuiti da parte della Regione, nei termini di cui al precedente articolo 15, fatti salvi i maggiori danni e gli oneri previsti dalle leggi vigenti, ACI potrà sospendere l'erogazione dei servizi previsti nella presente convenzione, previo preavviso di 15 giorni solari da inoltrarsi con lettera raccomandata.

Articolo. 27.

Foro competente



8



Automobile Club d'Italia



Regione Lombardia

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Milano con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

Articolo. 28.

Spese contrattuali

1. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono equamente ripartite tra le parti.

Articolo. 29.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta in triplice esemplare

Milano, il _____



Regione Lombardia

Luciano Bion

Automobile Club d'Italia

Edoardo Mhe



Convenzione

1. Attività oggetto della convenzione
2. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici



3. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti
4. Ricezione ed istruzione delle memorie difensive avverso gli avvisi bonari, gli avvisi di accertamento ed i ruoli esecutivi emessi dalla Regione
5. Ricezione ed istruzione delle istanze di rimborso e delle esenzioni
6. Aggiornamento e variazioni dati archivi regionali, senza istruzione di istanza
7. Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 Cds (Radiazioni d'Ufficio)
8. Gestione delle attività inerenti il recupero delle tasse automobilistiche relative a veicoli sottoposti a fermo amministrativo presso il PRA
9. Gestione delle attività di notifica e postalizzazione
10. Archiviazione ottica della documentazione
11. Riscossione e riversamento
12. Attività informatiche
13. Fornitura dei dati relativi a formalità PRA incidenti in materia di tasse automobilistiche
14. Rete di Qualità e Servizi aggiuntivi per i contribuenti
15. Organizzazione, modalità di espletamento delle attività e livelli di servizio
16. Controlli
17. Obblighi a carico dell'ACI
18. Obblighi a carico della Regione
19. Decorrenza e durata del rapporto convenzionale
20. Modificazioni delle attività
21. Modifiche normative
22. Sistemi di coordinamento e gestione delle Reti
23. Rimborso costi di esercizio
24. Modalità di contabilizzazione e pagamento
25. Rapporti tra gli Enti, rappresentanza
26. Inadempienze contrattuali
27. Foro competente
28. Spese contrattuali
29. Norme finali

